

Camera dei Deputati

**Legislatura 13**  
**ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/00507**  
presentata da **LUCIDI MARCELLA** il **29/05/1996** nella seduta numero **4**

Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
BATTAGLIA AUGUSTO	SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO	05/29/1996
FIORONI GIUSEPPE	POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO	05/29/1996
LABATE GRAZIA LUCIANA	SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO	05/29/1996
COSSUTTA MAURA	RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI	05/29/1996

Ministero destinatario :

**MINISTERO DELLA SANITA'**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
<b>RISPOSTA GOVERNO</b>		
BINDI ROSARIA	MINISTRO, MINISTERO DELLA SANITA'	10/31/1996
BINDI ROSARIA	MINISTRO, MINISTERO DELLA SANITA'	11/25/1996

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 29/05/1996  
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 31/10/1996  
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 25/11/1996  
ITER CONCLUSO IL 09/12/1996

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

**CONCETTUALE :**

CLINICHE E CASE DI CURA, CONVENZIONI SANITARIE, PAGAMENTO, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**SIGLA O DENOMINAZIONE :****GEO-POLITICO :**

L 1978 0833, DL 1992 0502, ROMA (ROMA+ LAZIO+), L 1994 0724, DECRETO LEGGE 1993 0269

**TESTO ATTO**

Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che: l'ospedale di riabilitazione e cura S. Lucia, fondato nel 1960, già convenzionato con la regione Lazio come casa di cura per la riabilitazione neuromotoria, è stato riconosciuto, con decreto interministeriale del 7 agosto 1992, previo parere favorevole della regione Lazio (delibera 7820/91), Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS); l'articolo 42 della legge n. 833 del 1978 prevede che per gli IRCCS aventi personalità giuridica di diritto privato "sono stipulate convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Comitato sanitario nazionale, che tengano conto della particolarità di detti istituti"; con delibera 7730 del 13 ottobre 1993, la giunta regionale del Lazio autorizzava il presidente alla stipula di convenzione, stabilendo la corresponsione d'una nuova retta di degenza applicabile solo per il periodo agosto/dicembre 1992 in favore dell'Istituto S. Lucia e indicando a copertura del maggior onere i risparmi di spesa da individuarsi con apposita delibera; la prevista delibera era adottata in data 25 novembre 1993; non si dava seguito al pur riconosciuto diritto-dovere di attivare la nuova convenzione, stipulata a distanza di oltre due anni, in data 19 dicembre 1995 ed entrata in vigore con delibera della giunta regionale del Lazio 10805 del 28 dicembre 1995; la giunta regionale del Lazio, in attuazione della legge 502 del 1993 e della legge 724 del 1994 con delibera n. 11310 del 29 dicembre 1995 definiva le tariffe ed il sistema di remunerazione dell'attività ospedaliera pubblica e privata, a decorrere dal 1° gennaio 1995 prevedendo per l'Istituto S. Lucia il sistema tariffario e le condizioni relative alle case di cura; diversamente, il decreto legislativo n. 269 del 1993, agli articoli 1 e 3, e all'articolo 6, comma 5, equipara gli IRCCS agli ospedali di rilievo nazionale e ad alta specializzazione, assoggettandoli alla medesima disciplina anche in quanto al finanziamento; la giunta regionale del Lazio ha ritenuto il disposto legislativo del decreto legislativo 269 del 1993 solo per la remunerazione relativa al 1996 (delibera G.R. 2677 del 16 aprile 1996) disattendendolo quanto all'anno precedente; il ministero della sanità, con risposta scritta del dirigente generale dottor Nicola Falcitelli, n. 100/scps/3 del 14 maggio 1996, ad un quesito posto dall'assessorato alla sanità della regione Lazio dichiarava che: "La condizione prevista dall'articolo 6 della legge 724 del 1994 non può intendersi riferita agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato i quali, in quanto tali sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi prevista, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269"; la situazione rappresentata sta sviluppando un corposo contenzioso giudiziario, amministrativo e civile, ed il mancato trasferimento di risorse individuali con una corretta applicazione ed esecuzione delle norme di legge ha causato e causa una congrua esposizione finanziaria dell'Istituto S. Lucia che, se si protraesse oltre, potrebbe mettere a rischio sia il livello di assistenza dei 300 degenti e dell'alto numero di utenti, sia il posto di lavoro delle oltre 500 persone occupate tanto direttamente, quanto in termini di occupazione indotta -: perché, nonostante l'avvenuto riconoscimento in data 7 agosto 1992, l'Istituto S. Lucia abbia ottenuto la nuova convenzione solo a far data dal 29 dicembre 1995; quali siano le determinazioni ministeriali in ordine al sistema di finanziamento da adottarsi nei confronti dell'Istituto S. Lucia per il periodo intercorrente dal 7 agosto 1992 al 31 dicembre 1994; quali determinazioni intenda adottare il ministro interrogato con riferimento alla risposta data dallo stesso ministero della sanità, con la richiamata lettera del 14 maggio 1996, anche per quanto concerne le ragioni di credito che ne derivano in favore dell'Istituto a partire dal 1° gennaio 1995; se sia la unità sanitaria locale o la regione competente a ricevere le fatture e le note mensili emesse dagli istituti scientifici ed a procedere alla loro

liquidazione, considerato che il decreto legislativo 269 del 1993 riconduce il sistema di finanziamento per gli IRCCS a quello previsto per le aziende ospedaliere. (4-00507)

**RISPOSTA ATTO**

Un'adeguata e completa risposta all'atto parlamentare summenzionato presupporrebbe l'avvenuta acquisizione degli indispensabili elementi di valutazione di competenza della Regione Lazio, di cui perdura, invece, il silenzio, sebbene sia stata a suo tempo investita e poi più volte sollecitata da quel Commissariato del Governo sui problemi posti con l'interrogazione. Va rilevato, infatti, che ai sensi dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) - in base al quale "per gli istituti (di ricovero e cura a carattere scientifico) aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate dalle Regioni convenzioni per assistenza sanitaria sulla base di schemi-tipo ..." - tali funzioni esulano dalle attribuzioni di questo Ministero. Analoga considerazione deve farsi per la specificazione del "sistema di finanziamento da adottarsi nei confronti dell'Istituto S. Lucia per il periodo intercorrente dal 7 agosto 1992 al 31 dicembre 1994", trattandosi di un adempimento da definire nell'ambito della convenzione stipulata fra la Regione Lazio e lo stesso Istituto. Per questi aspetti e per quelli ad essi correlati o conseguenti, perciò, questo Ministero si impegna, doverosamente, ad integrare la presente risposta non appena acquisiti, in materia, i necessari elementi da parte della Regione Lazio. Riguardo, invece, ai chiarimenti chiesti in merito alla nota in data 14 maggio 1996 del Dipartimento della Programmazione di questo Ministero alla Regione Lazio, è opportuno rilevare come essa non possa correttamente interpretarsi se avulsa dallo specifico quesito della Regione, al quale forniva risposta. Quest'ultimo - alla luce del sistema di remunerazione differenziato introdotto con la deliberazione regionale n. 11310/29 dicembre 1995 per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate, in particolare, da: Policlinici universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere; Case di cura convenzionate al 1° gennaio 1993, cioè alla data di entrata in vigore del D. Leg. vo n. 502/1992 - si incentrava sul sistema di finanziamento da applicare agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato e privi della convenzione con la Regione di appartenenza alla data del 1° gennaio 1993. Al riguardo, non può che confermarsi ora quanto allora sostenuto dal Dipartimento della Programmazione di questo Ministero, nel senso che la remunerazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità di diritto privato deve intendersi soggetta allo stesso sistema adottato per la generalità dello stesso tipo di Presidi operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 1995, deve avvenire secondo le tariffe "a prestazione" specifiche per "raggruppamento omogeneo di diagnosi" determinate, ed eventualmente articolate per classi di ospedali, dalla Regione di appartenenza. D'altra parte, sia la determinazione delle tariffe delle prestazioni sia la gestione del sistema tariffario, a loro volta, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale costituiscono specifica competenza del livello di governo regionale, come pure - ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D. Leg. vo 30 giugno 1993, n. 269 - il finanziamento dell'assistenza sanitaria erogata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Il Ministro della sanità: Bindi.